Comune di Siurgus Donigala
Provincia Sud Sardegna
Via Kennedy 1 – 09040 Siurgus Donigala

Codice Fiscale 80014110920	Telefono 070 989736	P.E.C. protocollo@pec.comune.siurgusdonigala.ca.it
Partita IVA 01430500924	Fax 070 989111	sito Web www.comune.siurgusdonigala.ca.it

All. 2 Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

CIG: ZD53B7A0A2

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premessa

Il presente capitolato disciplina il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da prestarsi in favore del Comune di SIURGUS DONIGALA con l'osservanza delle disposizioni di cui al Titolo IX del D.Lgs n. 209/2005 "*Codice delle assicurazioni private*" e al regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 5 del 16/10/2006, "*Disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private".*

In ragione delle caratteristiche del presente appalto si specifica che non sussistono, in fase di esecuzione,rischi per la sicurezza di natura interferenziale a norma dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e che pertanto non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto e prestazioni incluse nel servizio

L'appalto ha ad oggetto il servizio di consulenza ed assistenza per la gestione tecnica ed amministrativa del programma assicurativo globale (brokeraggio) consistente, principalmente, nell'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze del Comune di SIURGUS DONIGALA, a copertura dei rischi esistenti in relazione alla propria attività e al proprio patrimonio, nell'assistenza in fase di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.

In particolare il Broker dovrà garantire, con i propri mezzi e la propria organizzazione e con costi e oneri a proprio carico, le prestazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle problematiche ad essi collegate;
- predisposizione progettazione e gestione de programma assicurativo in base alle effettive e molteplici esigenze del comune;
- analisi delle coperture assicurative esistenti in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità, con analisi dei rischi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni con riferimento all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, alle esigenze del Comune di Siurgus Donigala e alla situazione di sinistrosità che lo caratterizza;
- monitoraggio e analisi dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato dell'Ente;
- analisi e valutazione delle necessità assicurative occorrenti con proposta delle modalità per la loro eventuale copertura ed impostazione di apposito programma;
- puntuale controllo del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti dalle specifiche polizze, dei dati relativi all'andamento del rischio;
- Collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative (anche per singole polizze) e nell'espletamento delle procedure di gara, in tempo utile, per la stipula delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente. In particolare, assistenza tecnica e predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, franchigie, scoperti, ecc., delle clausole specifiche da introdurre nelle polizze e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare di appalto, da espletarsi ai sensi di legge al fine di affidare la gestione del nuovo programma assicurativo entro la data di scadenza delle polizze in essere del 22/02/2024. Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara anche con predisposizione di apposite relazioni e documenti.
- predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;

 Supporto formativo, assistenza e consulenza ai servizi comunali (anche con la resa di pareri in forma scritta, che dovranno essere resi entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla data della richiesta) su questioni in materia assicurativa o attinente, con riferimento in particolare:
a) all'individuazione delle coperture assicurative e dei massimali idonei da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
b) ai pareri circa la regolarità di cauzioni e garanzie prestate da terzi;
c) alle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
d) all'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, concessione, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
e) alla consulenza ed assistenza, se richiesto, a favore degli Amministratori e dei dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche attinenti l'attività prestata per il Comune.
 possibilità per il personale comunale addetto alla gestione dei sinistri di poter accedere ad una piattaforma informatica (costantemente aggiornata: verrà valutata anche la frequenza dell'aggiornamento dei dati proposta), con proprie chiavi di accesso che assicurino adeguata riservatezza, ed accesso ai soli soggetti abilitati, in modalità di sola visualizzazione, al fine di poter consultare in autonomia ogni fase del sinistro gestito dalle Compagnie di Assicurazione (per es.: data di apertura del sinistro, stato attuale della pratica, se si è in attesa di documentazione richiesta, e comunque quali adempimenti sono in corso), e fino alla chiusura, comprendendo la registrazione di ogni fase, come, ad esempio, eventuali contenziosi, eventuale franchigia corrisposta, entità del danno rimborsato etc.), e la registrazione della data di chiusura del sinistro. La piattaforma dovrà contenere anche informazioni relative alle polizze (scadenze, scadenza pagamento dei premi etc). Il sistema dovrà essere personalizzato in base alle esigenze del Comune di Siurgus Donigala, e dovrà essere compresa la formazione del personale comunale per l'uso dell'applicativo;
 gestione dei contratti assicurativi con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
 segnalazione preventiva dei premi dovuti;
 rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri pagati dalle compagnie assicuratrici con relativo importo;
 elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi gli elementi principali del Programma Assicurativo, gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.
 assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando il Comune di Siurgus Donigala dovesse trovarsi nella veste di danneggiato ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della società assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
 valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento delle sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
 aggiornamento e formazione del personale del Comune che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
ogni ulteriore consulenza ed assistenza su problematiche in materia assicurativa o attinente che si rendesse necessaria nel corso del rapporto contrattuale.

Il Broker non potrà assumere compiti di direzione e/o coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo il Comune se non appositamente autorizzato con provvedimenti formali.

Art. 2- Durata dell'appalto

Il servizio di brokeraggio dovrà essere svolto per trentasei mesi naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di cui al successivo art. 16, ovvero dalla comunicazione di avvio del servizio a seguito dell'aggiudicazione in pendenza della stipula del contratto. Il Comune di Siurgus Donigala si riserva la facoltà della proroga dell'affidamento agli stessi patti e condizioni per ulteriori tre anni. Il Comune si riserva altresì la facoltà della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del codice.

Il contratto cesserà, inoltre, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Dalla decorrenza dell'incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa assistenza nella gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale, al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con la stessa Amministrazione, per un periodo non superiore a 120 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso e di risoluzione o dalla scadenza naturale e dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il completo e corretto passaggio delle competenze al nuovo Broker secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. Il passaggio di portafoglio dal Broker cessante a quello subentrante sarà disciplinato dal Codice deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazione e riassicurazione A.I.B.A.

Art. 3 - Obblighi del comune

Il Comune si obbliga a:

a) Citare, espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi che si avvale della consulenzadel Broker;
b) Non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione delBroker;
c) Fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessariper il puntuale e completo disbrigo delle formalità e degli obblighi riguardanti il servizio in argomento.

Art. 4 - Obblighi del Broker

Il Broker si obbliga a svolgere il servizio alle condizioni e nel rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, al disciplinare di gara ed all'offerta presentata, nell'interesse del Comune e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;

Il Broker, in particolare, dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase.

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Amministrazione potrà essere eseguita dal Broker senza la preventiva e formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

Il Broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi Comunali o di Funzionari preposti ai servizi.

Sono a carico del Broker tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio. Il Broker deve garantire, durante l'esecuzione del contratto, la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi, depositando qualora richiesto dall'Amministrazione la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha l'obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione o trasformazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, etc.).

Il Broker nell'espletamento del servizio è tenuto al segreto d'ufficio per le informazioni acquisite nel corso del rapporto, e comunque a mantenere la piena riservatezza e a non espletare attività in

concorrenza e/o in conflitto con la presente prestazione e a non assumere qualsivoglia iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune.
L'utilizzo ed il trattamento dei dati deve essere effettuato in ottemperanza alle disposizioni della normativavigente in materia.
Dalla data di decorrenza del servizio, inoltre, il Broker è tenuto a:
a. assicurare la completa gestione del programma assicurativo del Comune. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il Broker attualmente incaricato dall'Amministrazione per il corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. In particolare, il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data.
b. tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del Codice Civile.
Al termine del contratto il Broker si obbliga a consegnare eventuali banche dati e/o informazioni acquisite nel corso del rapporto contrattuale, che comunque non potrà utilizzare per alcuna finalità propria o d'impresa odi commercio o a qualsiasi altro titolo.

Art. 5 - Prerogative del Comune

Restano di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale:

a) La valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) La decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) L'adozione, per le coperture assicurative di cui necessita l'Ente, degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per gli appalti nonché le procedure da adottare per l'affidamento degli appalti medesimi, in conformità alle normative vigenti.
d) La sottoscrizione delle polizze e di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premiosono e rimangono di esclusiva competenza dell'Ente, pur venendo effettuate tramite il Broker.

Art. 6 - Garanzia Definitiva

Il Broker, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire la garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a norma di quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 al quale espressamente si rinvia.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dall'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto ad altro operatore.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e cessa di avere effetto solo alladata di emissione del certificato di regolare esecuzione.
L'importo della garanzia definitiva è ridotto per gli Operatori in possesso delle certificazioni e/o dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 nelle misure percentuali e con le modalità ivi indicate.

Art. 7 - Responsabilità e Assicurazioni

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione del servizio o a cause allo stesso connesse, derivassero al Comune di SIURGUS DONIGALA o a terzi (cose o persone) si intende, senza riserve ed eccezione alcuna, atotale carico del Broker. Il Broker è unico e diretto responsabile del regolare espletamento di ogni atto previsto dal presente capitolato, tutelando in ogni caso l'interesse dell'Ente. Specificamente, il Broker risponde direttamente verso i terzi delle azioni intraprese al di fuori dell'ambito di applicazione degli obblighi di cui alpresente capitolato.
È obbligo del Broker essere dotato di polizza di assicurazione per la responsabilità civile per l'attività svolta, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve

rispondere a norma di legge,conforme al disposto degli artt. 110, comma 3, e 112, comma 3, del D.Lgs n. 209/2005 e con massimale non inferiore a 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila). La polizza di responsabilità civile, valida ed efficaceper l'intera durata del rapporto contrattuale, dovrà essere prodotta in copia all'Ente prima della stipula del contratto. Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità del Broker anche per eventuali danni eccedenti imassimali della polizza di cui sopra.

Art. 8 – Compenso e valore stimato del Servizio

Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta oneri finanziari (compensi, rimborsi, etc.) diretti per il Comune in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie con le quali saranno sottoscritti i singoli contratti di assicurazione, senza alcuna ricaduta dicarattere economico sul Comune.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione sul premio riconosciuta al broker; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o nel caso di risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo presunto del servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nella percentuale di provvigione a carico delle compagnie assicuratrici contraenti per il periodo contrattuale, è stato calcolato, a titolo indicativo e non esaustivo, in conformità all'art. 35, co. 14, lett. a) del D.lgs. 50/2016, sulla base del monte premi assicurativo stimato riferito ai seguenti rami:

	DESCRIZIONE	SCADENZA POLIZZA	MONTEPREMI ANNUO LORDO	MONTEPREMI TRIENNALE LORDO
1	Kasko	22/02/2024	€ 2.000,00	€ 6.000,00
2	Libro Matricola RCA	22/02/2024	€ 8.375,99	€ 25.127,97
3	Infortuni cumulativa	22/02/2024	€ 7.370,00	€ 22.110,00
4	R.C.	22/02/2024	€ 8.800,00	€ 26.400,00
5	Furto	22/02/2024	€ 2.200,00	€ 6.600,00
6	R.C. Rischi diversi	22/02/2024	€ 22.861,23	€ 68.583,69
		Totale premi	€ 51.607,22	€ 154.821,66

Il valore presunto del Servizio, ai fini dell'individuazione della disciplina ai sensi del codice dei contratti e dei relativi adempimenti di legge, si stima in **€ 4.309,61** annuo ed **€ 12.928,83** per l'intero periodo contrattuale. Il suddetto valore è stimato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative in corso nel Comune di Siurgus Donigala, la percentuale di provvigione in essere del 9% per tutte le polizze, ad eccezione della garanzia RCA per la quale la percentuale del 5%, moltiplicato per il numero degli anni di affidamento escluso eventuale rinnovo e proroga tecnica. L'importo sopra riportato è da intendersi meramente indicativo e come tale non impegna in alcun modo e a nessun titolo il Comune di Siurgus Donigala.

Art. 9 - Pagamento dei Premi

Nell'ambito della gestione dei contratti di assicurazione si stabilisce che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 209/2005 e all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 55 del 16/10/2006, il pagamento dei premi avverrà per il tramite del Broker stesso il quale è impegnato ed obbligato al versamento dei premi alla compagnia assicurativa interessata in nome e per conto dell'Ente nei termini e modalità convenuti con la compagnia. Il pagamento effettuato a norma del precedente periodo avrà efficacia liberatoria per l'Ente. Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione. Nel caso in cui il Broker non

provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazione entro il termine indicato in polizza sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Il Broker dovrà trasmettere all'Amministrazione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze.
Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 tutta la documentazione contabile che intercorrerà tra l'Ente e il Broker e tra questi e le imprese di assicurazione, dovrà recare la denominazione della compagnia assicurativa, il C.I.G. e il numero del contratto di assicurazione cui la documentazione si riferisce.

Art. 10 - Personale

Il Broker dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio affidato condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altrocontratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
Il Broker si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza efino alla loro rinnovazione. Detti obblighi vincolano il Broker anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il Broker ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli addetti e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni. In materia di sicurezza l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. del 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, da tutte le norme antinfortunistiche nazionali o locali in vigore al momento dell'esecuzione del servizio.
La mancata osservanza di quanto sopra costituisce inadempienza contrattuale.
Il Broker, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R., che l'Amministrazione ha l'obbligo di trasmettere al Broker stesso. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 – Referente del Broker

Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo. Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e pec), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 12 - Risoluzione del Contratto

È motivo di risoluzione espressa l'accertata perdita dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di gara,che devono permanere per tutta la durata contrattuale, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n.445/2000. Il servizio cesserà in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza

immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico di cui all'art. 109 del D. Lgs n. 209/2005.
Il servizio, altresì, cesserà in caso di scioglimento o liquidazione coatta, o concordato preventivo della Società di Brokeraggio, ovvero nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il diritto per l'Amministrazione all'eventuale richiesta di risarcimento danni.
Il Comune si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile quando, dopo aver richiamato formalmente il Broker, con comunicazione trasmessa tramite PEC, all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest'ultimo, per almeno 3 volte, non vi abbia ottemperato nel termineassegnatogli.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo. E' fatto comunque salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 13 - Penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal contratto e dal presente capitolato e in ogni caso di carente,tardiva o incompleta esecuzione degli obblighi contrattuali, l'Ente, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Broker delle penali, per ciascun evento negativo, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 1,5 per cento e sino al 2 (due) per cento del valore dell'appalto indicato in contratto.
L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, avverso la quale il Broker avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine allo scopo assegnato con la contestazione stessa.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro giorni 10 (dieci) dalla notifica o dalla ricezione dellacomunicazione di applicazione. Decorso tale termine l'Ente si rivarrà sulla garanzia definitiva costituta a norma dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ultimo caso il Broker è tenuto a reintegrare la garanzia entro giorni 10 (dieci) dalla comunicazione di escussione della stessa.
La richiesta o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligo al quale non ha ottemperato e in relazione al quale è stata applicata la penale.
Altresì l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente di chiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art. 14 - Controversie – Foro Competente

Qualora dovessero insorgere delle controversie tra il comune di SIURGUS DONIGALA ed il Broker in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, il Broker non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Amministrazione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del servizio. Ove l'accordo non dovesse essere raggiunto ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. Altresì non è consentito il ricorso al subappalto.

Art. 16 - Stipula del Contratto e Spese Contrattuali

Il rapporto tra il Comune di Siurgus Donigala e l'Aggiudicatario si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con modalità elettronica entro sessanta giorni dall'aggiudicazione e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva e ogni eventuale spesa sarà a carico dell'aggiudicatario.
Il presente capitolato, costituirà parte integrante e sostanziale del contratto, con piena efficacia obbligatoria.

Art. 17 - Anticorruzione

Il Broker ha l'obbligo di rispettare:

- il codice di comportamento, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 11/05/2017, ex art. 54 del D. Lgs. N. 165/2001 come riformulato dall'art. 1, comma 44, L. 190/2012, del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione n. 75/2013 emanata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- quanto previsto nel Piano di Prevenzione della Corruzione del Comune di Siurgus Donigala approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 27/03/2023.
- il patto di integrità, allegato agli atti di gara.

Il mancato rispetto del suddetto codice di comportamento e del piano di prevenzione della corruzione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 18 – Informativa per il trattamento di dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per ledisposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, si precisa che la raccolta dei dati personali avràla finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l'appalto del servizio in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; saranno organizzati conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo in conformità a quanto previsto da norme di legge.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la stazione appaltante.

Art. 19 – Accettazione di tutte le clausole

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intendono accettati da parte del concorrente tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente Capitolato Speciale, nel disciplinare e nell'offerta presentata in sede di gara e, per quanto non espressamente previste, nel norme dei vari regolamenti comunali e leggi in materia.

Art. 20 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è il Sig. Boi Antonio, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo.

Art. 21 – Norma di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs. n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Antonio Boi
Firma digitale

per la Ditta Affidataria
Firma digitale

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA(DA FIRMARE DIGITALMENTE)